

IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università di Modena e Reggio Emilia, in particolare l'art. 36 ("Centri interdipartimentali di ricerca");
- VISTO il Decreto del Rettore n. 5 del 26.1.2010, con il quale si è costituito il "Centro Interdipartimentale per il Miglioramento e la Valorizzazione delle Risorse Biologiche Agro-alimentari", (in breve Centro BIOGEST-SITEIA) e successive modificazioni;
- VISTA la necessità di aggiornare le denominazioni dei nuovi Dipartimenti, nonché, considerato l'accorpamento di più Dipartimenti in un unico Dipartimento, di ridefinire le rappresentanze nel Consiglio, in linea con quanto deliberato dallo stesso Consiglio del Centro e dal Consiglio dei Dipartimenti interessati;

DECRETA

Art. 1

Il Regolamento del "Centro Interdipartimentale per il Miglioramento e la Valorizzazione delle Risorse Biologiche Agro-alimentari", (in breve Centro BIOGEST-SITEIA) è modificato come segue, relativamente alla denominazione dei Dipartimenti aderenti e alla composizione del Consiglio.

Art. 2

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo ed entrerà in vigore il giorno stesso. Detta pubblicazione costituisce pubblicazione all'Albo di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32.

Prot. 87406
Modena, li 23.06.2017

IL RETTORE
(F.to Prof. Angelo Oreste ANDRISANO)

ALLEGATO AL DECRETO N. 249 DEL 23.06.2017 PROT. 87406

**“REGOLAMENTO DEL
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER IL MIGLIORAMENTO E LA
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE BIOLOGICHE AGRO-ALIMENTARI”**

(Emanato con Decreto del Rettore n. 5 del 26.1.2010

Modificato all'art. 12 con Decreto del Rettore n. 76 del 4.10.2010)

Articolo 1

Istituzione

È istituito presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto d'Ateneo, il “Centro Interdipartimentale per il Miglioramento e la Valorizzazione delle Risorse Biologiche Agro-alimentari”, (in breve Centro BIOGEST-SITEIA), promosso dai Dipartimenti di Scienze Agrarie e degli Alimenti e di Biologia Animale, **ora confluiti nel Dipartimento di Scienze della Vita**, e Ingegneria dell'Informazione **ora confluito nel Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”**, di seguito denominato “Centro”. Il presente regolamento concerne attribuzioni, gestione e funzionamento di tale Centro.

Articolo 2

Finalità

Ferma restando l'autonomia di ogni singolo Dipartimento aderente, il Centro promuove e coordina:

- 1) Selezione e studio del genotipo e del fenotipo di specie microbiche procariotiche ed eucariotiche, di specie vegetali ed animali per la produzione di materie prime alimentari ed industriali (intermedi metabolici, biofermentatori, biocatalizzatori, biopolimeri, cereali, carni...) con particolare attenzione ad incrementare il valore aggiunto e alla valorizzazione di specie e prodotti e allo sviluppo di prodotti alimentari innovativi per la salute dell'uomo e degli animali da allevamento.
- 2) Studi sulla qualità, stabilità e conservazione delle materie prime selezionate e degli alimenti derivati mediante sviluppo di nuovi materiali e metodi di valutazione e conservazione.
- 3) Sviluppo della bioinformatica specifica con creazione di una banca dati per il trattamento e l'archiviazione sistematica dei dati, di possibile e facile interrogazione. Sviluppo di base e software per la gestione delle informazioni nella produzione di materie prime e nell'industria sementiera.
- 4)) Costituzione e management informatico di una ceppoteca di interesse biotecnologico, di batteri lattici, batteri acetici e lieviti, intesa come un insieme di ceppi geneticamente e fenotipicamente stabili e di informazioni correlate; lo studio del “potenziale biochimico “ dei ceppi attraverso l'integrazione di differenti discipline, biochimica, microbiologia, biologia molecolare, genomica ed ecologia; la costituzione di nuovi ceppi con proprietà tecnologiche e funzionali desiderate mediante l'applicazione di tecniche di miglioramento genetico sui ceppi “wild type” presenti in collezione.

Il Centro si propone quale interlocutore degli Enti Pubblici per la realizzazione del Tecnopolo BIOGEST-Siteia nella provincia di Reggio Emilia.

A tal fine, il Centro si impegna a portare avanti le attività e i progetti programmati nel settore agroalimentare ed indicati nell'accordo di programma inerente la costituzione del Tecnopolo BIOGESTSiteia.

Il Centro favorisce inoltre lo scambio di informazioni ed iniziative scientifiche, di ricerca, e formative atte a promuovere collaborazioni interdisciplinari nel predetto ambito culturale, sia a livello regionale sia a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo all'Unione Europea. Inoltre il Centro si propone come interlocutore delle Imprese industriali che necessitano di consulenza, servizi e collaborazioni per lo sviluppo di nuovi prodotti e processi e per il miglioramento di prodotti e processi esistenti.

Articolo 3

Sede e dotazione di personale del Centro

Il Centro ha la propria sede legale ed amministrativa presso il **Dipartimento di Scienze della Vita**.

Articolo 4

Adesioni al Centro

Aderiscono al Centro:

- a) i docenti ed i ricercatori indicati come aderenti dai Dipartimenti che partecipano al Centro;
- b) i docenti ed i ricercatori afferenti ai Dipartimenti componenti del Centro, la cui motivata richiesta di adesione sia stata approvata, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio del Centro;
- c) i docenti e ricercatori afferenti ad altri Dipartimenti che svolgono attività in settori di ricerca connessi a quelle di cui all'art. 2, ammessi ad aderire al Centro a titolo individuale, la cui motivata richiesta di adesione sia stata approvata, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio del Centro, previo nulla osta del Dipartimento di appartenenza.

Altri Dipartimenti interessati a partecipare al Centro possono, a tal fine, inviare al Rettore per conoscenza e al Direttore del Centro, apposita richiesta, approvata dal Consiglio di Dipartimento e motivata da esigenze di ricerca. Sulla richiesta di partecipazione delibera il Consiglio del Centro.

I Dipartimenti partecipanti, con specifiche delibere dei loro Consigli, possono rinunciare alla loro partecipazione inviando apposita comunicazione scritta indirizzata al Rettore ed al Direttore del Centro.

Articolo 5

Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio del Centro;
- c) il Comitato scientifico.

Articolo 6

Il Direttore del Centro

Il Direttore è eletto dal Consiglio del Centro, a maggioranza assoluta dei votanti, fra i professori di prima fascia che abbiano optato per il tempo pieno, ed è nominato con Decreto Rettorale. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la maggioranza degli aventi diritto. In caso di indisponibilità di Professori di ruolo di prima fascia può essere eletto Direttore del Centro un Professore di seconda fascia.

Il Direttore resta in carica per tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei deliberati.

In collaborazione con il Consiglio:

1. promuove le attività del Centro e tiene i rapporti con gli organi accademici;
2. propone il piano annuale delle ricerche del Centro ed eventuali programmi in comune con Dipartimenti e Centri della stessa Università o di altra Università italiana o straniera, o con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre fondazioni e istituzioni scientifiche, predisponendo gli strumenti organizzativi e promuovendo le convenzioni, tra le Università e gli Enti interessati, all'uopo necessari;

3. accetta donazioni e sottoscrive convenzioni per l'acquisizione di finanziamenti a sostegno della ricerca del Centro;
 4. assume per conto del Centro tutti gli impegni, stipulando relativi contratti, nei limiti delle norme contabili ed amministrative dell'Ateneo;
 5. mette a disposizione i mezzi e le attrezzature necessarie allo svolgimento di tutte le attività scientifiche e formative in cui il Centro è coinvolto, compatibilmente con le attività in atto e con le risorse finanziarie disponibili, in conformità al piano annuale della ricerca e nel rispetto delle normative vigenti nel campo specifico;
 6. convoca il Consiglio del Centro e lo presiede, curando l'attuazione delle delibere;
 7. designa, nell'ambito dei professori di ruolo componenti il Consiglio del Centro, un vicedirettore incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di impedimento temporaneo, dandone comunicazione al Rettore cui spetta il potere di nomina;
 8. vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell'ambito delle attività del Centro;
 9. predispone entro il quindici marzo di ogni anno il bilancio consuntivo, allegandovi una relazione sulla gestione dei fondi in rapporto alle attività del Centro e, previa approvazione del Consiglio del Centro, lo trasmette al Consiglio di Amministrazione nonché, per conoscenza, ai Dipartimenti interessati;
 10. predispone entro il quindici dicembre di ogni anno il bilancio preventivo e, previa approvazione del Consiglio del Centro, lo trasmette al Consiglio di Amministrazione nonché per conoscenza, ai Dipartimenti interessati;
 11. predispone annualmente una relazione sui risultati delle attività del Centro e, previa approvazione del Consiglio del Centro, la trasmette al Nucleo di valutazione di Ateneo e al Consiglio di Amministrazione;
 12. ordina strumenti, lavori, materiale anche bibliografico e quanto altro serve per il buon funzionamento del Centro, e dispone il pagamento delle relative fatture, nel rispetto del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 13. propone al Consiglio del Centro la cooptazione di studiosi di rilevante statura scientifica quali membri del Consiglio scientifico, da approvarsi con voto a maggioranza assoluta dei componenti.
- Al termine del mandato, ovvero quando il Direttore si dimetta, od opti per il tempo definito, o cessi di aderire al Centro, o si trasferisca ad altra Università o subentri altro impedimento definitivo, il professore decano del Centro convoca il Consiglio del Centro per l'elezione del nuovo Direttore.

Articolo 7

Il Consiglio del Centro

Il Consiglio del Centro è costituito da:

- a) il Direttore del Centro che lo presiede;
- b) **una rappresentanza**, professore di ruolo o ricercatore, per ciascuno dei Dipartimenti che partecipano al Centro, designati dai rispettivi Consigli di Dipartimento, **nella misura di n. 3 rappresentanti per il Dipartimento di Scienze della Vita e n. 1 rappresentante per il Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"**;
- c) un rappresentante del personale tecnico/amministrativo eletto fra il personale dei Dipartimenti aderenti;

Il Segretario amministrativo del Centro ne fa parte di diritto, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante.

I componenti del Consiglio del Centro restano in carica per tre anni accademici.

Nel caso di dimissioni, trasferimento o altro impedimento definitivo di un componente del Consiglio, il Direttore del Centro provvede entro quindici giorni a dar corso agli adempimenti ai fini della sua sostituzione ed il nuovo nominato resta in carica fino al compimento del mandato del Consiglio.

Articolo 8

Attribuzioni del Consiglio del Centro

Il Consiglio del Centro esercita le seguenti attribuzioni:

- a)- detta criteri generali per l'utilizzazione dei fondi iscritti nel bilancio del Centro per sue attività e per l'uso coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
- b)- delibera, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, il Regolamento del Centro e le sue modifiche;
- c)- approva i contratti e le convenzioni di ricerca e di consulenza nei limiti fissati per i Dipartimenti ed esprime il proprio parere per quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- d)- elegge il Direttore del Centro secondo le modalità di cui all'art. 157 (Il Direttore dei Centri) del Regolamento Generale di Ateneo;
- e)- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo predisposti annualmente dal Direttore entro i termini previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- f)- esprime parere sulle questioni di cui venga investito dal Direttore del Centro;
- g)- nomina, su proposta del Direttore e con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti, i componenti del Comitato Scientifico di cui all'Art. 6;
- h)- delibera, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, sulle adesioni di cui all'articolo 4;
- i)- per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, il Consiglio del Centro esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Articolo 9

Convocazione del Consiglio e verbali

Il Consiglio è convocato dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta. Il Consiglio è convocato dal Direttore almeno tre volte ogni anno:

- entro il trenta giugno per discutere ed approvare i programmi di sviluppo,
- entro il trentuno dicembre per discutere ed approvare il bilancio preventivo,
- entro il trentuno marzo per discutere ed approvare il bilancio consuntivo da presentare al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio è convocato dal Direttore con comunicazione scritta dell'ordine del giorno, inviata tramite il servizio universitario di posta interna ovvero posta elettronica con avviso di ricevimento, almeno 5 giorni prima della riunione, salvo i casi di comprovata urgenza nei quali si può procedere alla convocazione, anche mediante fax o posta elettronica, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Per la validità delle adunanze del Consiglio del Centro si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali di cui all'art. 48 dello Statuto.

Non sono ammesse deleghe da parte dei componenti del Consiglio.

Delle adunanze è redatto il verbale, firmato dal Direttore e dal Segretario. I verbali sono resi pubblici mediante affissione alla bacheca del Centro e/o tramite pubblicazione sul sito Web del Centro.

Articolo 10

Il Comitato scientifico del Centro

Il Comitato scientifico del Centro è costituito da:

- a) il Direttore del Centro che lo presiede;

- b) tutti i professori di ruolo o ricercatore aderenti al Centro;
- c) gli eventuali studiosi di rilevante statura scientifica di cui all'art.6.

Il Comitato scientifico è convocato dal Direttore quando se ne presenti la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia motivata richiesta. Il Comitato Scientifico è convocato dal Direttore almeno una volta all'anno.

Il Comitato Scientifico ha, quale principale attribuzione, il compito di fornire pareri, proposte e suggerimenti sul piano del programma annuale delle attività scientifiche e didattiche da porre in essere da parte del centro nonché di verificare le risultanze delle attività realizzate al termine dell'esercizio annuale.

Il Consiglio è convocato dal Direttore con comunicazione scritta dell'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della riunione, salvo i casi di comprovata urgenza nei quali si può procedere alla convocazione, anche mediante fax, con un preavviso di almeno ventiquattro ore.

Per la validità delle adunanze del Consiglio del Centro si applicano le norme generali sul funzionamento degli organi collegiali di cui all'art. 48 dello Statuto.

Come da art. 156 del Regolamento Generale di Ateneo, il Comitato scientifico ha compiti consultivi in tutte le materie di competenza del Consiglio.

Articolo 11

Inventario

Il materiale inventariabile acquistato dal Direttore e da assegnatari di fondi amministrati dal Centro viene registrato sull'inventario generale del Centro. Fanno eccezione i materiali inventariabili acquistati con fondi di Enti per i quali sia richiesto un apposito inventario.

Articolo 12.

Durata del Centro

Il Centro è costituito per la durata di otto anni, a decorrere dalla data di costituzione. Allo scadere di tale termine, gli organi del Centro potranno presentare domanda motivata di ricostituzione, che dovrà essere approvata dagli organi accademici sulla base di una relazione scientifica a conclusione del primo periodo di attività del Centro e dalla presentazione del nuovo programma di attività di ricerca.

Articolo 13

Risorse Finanziarie

I fondi a disposizione del Centro per il proprio funzionamento deriveranno:

- a) da finanziamenti che potranno pervenire al Centro da Dipartimenti, Ministeri, Fondazioni, imprese o da altri enti pubblici o privati, regionali, nazionali o internazionali;
- b) da finanziamenti per la ricerca ottenuti da docenti e da ricercatori in quanto aderenti al Centro, relativi esclusivamente ad attività del Centro stesso, ivi compresi i contratti di ricerca applicata e/o di consulenza stipulata con imprese.

I finanziamenti saranno gestiti dal Centro, ma riconosciuti, ai fini della valutazione della ricerca da parte degli organi di ateneo, ai docenti referenti e ai loro dipartimenti di afferenza.

Articolo 14

Disposizioni transitorie

In prima applicazione del presente Regolamento, il Direttore e il Vice direttore sono nominati in via straordinaria dal Rettore; tale primo mandato non va computato ai fini del divieto di nomina per più di due mandati consecutivi.



Articolo 15

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di cui al Regolamento Generale di Ateneo, in quanto applicabili.